



COMUNE DI LUSIGLIÈ
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
 CONSIGLIO COMUNALE N. ... 37.....

OGGETTO: Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'ambito territoriale Torino 5.
 Approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata
 della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

L'anno DUEMILATREDICI addì ventisette del mese di novembre , alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

MARASCA Angelo	DELAURENTI Graziano
ARIANO Monica	TOSCANA Mattia
CAPELLO Alessio Denis	FRANZINO Fulvio
LEGE Davide	RASO Gennaro
BINANDO Igor	VITTON MEA Giovanni

suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: LEGE Davide

Assume la presidenza il Sig. MARASCA Angelo - Sindaco
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI
 Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

c.c. 37 del 27.11.2013

Oggetto: Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'ambito territoriale torino 5. Approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00 e della Legge n. 239/04 (che ha modificato l'art. 15 dello stesso Decreto Legislativo), il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali, da un lato, la riduzione ex lege dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere e, dall'altro, l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo; circostanze, queste, che hanno determinato importanti modificazioni degli equilibri contrattuali in corso;
- l'art. 46-bis del D.L. 01/10/07, n. 159, convertito, con modificazioni, in Legge del 29/11/07, n. 222, successivamente modificato dall'art. 2, comma 175, della Legge 24/12/07, n. 244, prevede che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATEM).

RICHIAMATI:

- il D.M. 19 gennaio 2011, sulla determinazione degli Ambiti Territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- il D.M. 18 ottobre 2011, sulla determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale del settore della distribuzione del gas;
- il D.M. 21 aprile 2011, "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", recante norme comuni per il mercato interno del gas;
- il D.M. 12 novembre 2011, n. 226, "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del D.L. 01 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222";

CONSIDERATO che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, come previsto dall'art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, è indispensabile, qualora il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'Ambito, che gli Enti locali appartenenti allo stesso Ambito individuino un Comune capofila, o la Provincia, o un'organizzazione già istituita, cui delegare l'espletamento della procedura di gara (funzione di stazione appaltante).

DATO ATTO che nell'incontro fra i Comuni dell'Ambito Territoriale Torino 5, tenutosi in data 6 febbraio 2013, con oggetto "Affidamento del Servizio della distribuzione del gas naturale (DMSE 12 novembre 2011, n. 226)" i convenuti hanno individuato all'unanimità il Comune di Ivrea quale stazione appaltante ai fini dell'affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale, relativamente all'Ambito Torino n. 5, ai sensi dell'art. 2, comma 1, seconda parte, del D.M. n. 226/2011;

DATO ATTO al fine di acquisire il parere favorevole anche dei Comuni non presenti all'incontro del 6 febbraio 2013, il predetto verbale è stato inviato a cura della Provincia di Torino a tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Torino 5, con l'invito ad esprimere eventuali osservazioni scritte

entro 15 giorni dal ricevimento, con formazione dell'assenso rispetto alla decisione espressa nel caso di mancato invio di osservazioni di diverso avviso;

CONSIDERATO che, trascorso il predetto termine non sono pervenuti dissensi rispetto alla decisione assunta nell'incontro del 6 febbraio 2013, così come risulta dal verbale dell'incontro del 18 marzo 2013 fra i Comuni dell'Ambito Territoriale Torino 5, a cura della Provincia di Torino, conclusosi con l'individuazione della Città di Ivrea come Stazione appaltante per l'Ambito Territoriale Torino 5 e con il conseguente impegno di quest'ultima a deliberare la presa d'atto del ruolo in parola.

RICHIAMATA, pertanto, la Deliberazione della Giunta Comunale di Ivrea n. 87 del 18 aprile 2013 con cui il Comune di Ivrea ha preso atto del ruolo di stazione appaltante ad essa conferito dall'Ambito Territoriale Torino 5.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

CONSIDERATO che le convenzioni di cui trattasi possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni per mezzo di personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ATTESO che, in tal senso, l'art. 2, comma 4, del D.M. n. 226, sopra citato, espressamente stabilisce che la stazione appaltante "prepara e pubblica il bando di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti", e il comma 5 dello stesso articolo dispone che "salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto (...), la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti (...)";

RITENUTO, dunque, necessario, alla luce di quanto esposto, e in conformità al quadro normativo che disciplina l'ordinamento degli Enti locali e gli strumenti giuridici utilizzabili, addivenire alla stipulazione di apposita convenzione fra il Comune di Ivrea e gli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale Torino 5, che regoli l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio dell'Ambito Territoriale 5 e, successivamente, l'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio medesimo ponendo in capo alla stazione appaltante la funzione di controparte del contratto medesimo;

ATTESO che, nell'incontro del 10 ottobre 2013 fra i Comuni dell'Ambito Territoriale Torino 5, svoltosi presso il Comune di Ivrea in merito alla procedura affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (DMSE 12 novembre 2011, n. 226), rispetto alla quale il Comune di Ivrea avrà il ruolo di stazione appaltante, i rappresentanti dei Comuni intervenuti hanno espresso assenso unanime ad un'ipotesi di lavoro che prevedesse la costituzione di una "cabina di regia" composta da un gruppo di Sindaci in grado di assicurare una rappresentanza territoriale, capaci di essere referenti di zona e di rispecchiare anche le situazioni peculiari di area, tenendo quindi conto della stato della reti (es. comuni non metanizzati), dei diversi gestori (AEG, ITAL GAS, EDIGAS). Nello stesso incontro unanimemente i rappresentanti presenti hanno concordato che, ai fini di una maggiore razionalizzazione ed efficacia dell'azione amministrativa, il Comune di Ivrea, in qualità di stazione appaltante, nell'ambito delle attività in parola, svolga, oltre alle "funzioni centralizzate" assegnate direttamente alla stazione appaltante dal D.M. n. 226 sopra citato, anche alcune "funzioni locali", assegnate agli Enti locali concedenti, in forza di specifica delega da parte degli stessi, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari;

VISTA, inoltre, la più recente deliberazione dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas - 407/2012/GAS) dell'11 ottobre 2012, con cui vengono fissati i criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di

distribuzione del gas naturale, attraverso cui si farà fronte ai costi inerenti la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2011, sopra citato, il corrispettivo in parola verrà corrisposto alla stazione appaltante dal gestore aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio;

DATO ATTO che la sopracitata Cabina di Regia si è riunita in data 8 novembre 2013 addivenendo alla predisposizione di un testo convenzionale regolante i rapporti tra i Comuni dell'Ambito TO5 e il Comune di Ivrea alla luce delle linee di indirizzo espresse dalla Conferenza dei Comuni d' Ambito. Dato atto che lo schema di convenzione, elaborato dalla Cabina di Regia, è stata inviata a tutti i Comuni in data 15 novembre 2013 e sottoposto alla formale approvazione della Conferenza dei Sindaci d'Ambito in data 18 .11. 2013;

DATO ATTO che non essendo pervenute osservazioni da parte dei Comuni assenti alla Conferenza dei Sindaci si è stabilito di considerare, acquisito l'assenso, da parte di tutti i Comuni dell'Ambito, sul testo definitivo così come inviato, nonché, conseguentemente, di procedere all'approvazione della Convenzione stessa possibilmente entro 15 dicembre 2013;

RITENUTO, pertanto, e per tutte le ragioni esposte, necessario procedere all'approvazione dell'unito schema di convenzione;

ATTESO che, a norma dell'art. 42, co. 2, let. c) del D.lgs 18.08.2000, n. 267, rientra fra le competenze di questo consesso l'assunzione del presente atto;

VISTI:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la narrativa, e, per l'effetto:

1 – DI APPROVARE l'unito schema di Convenzione fra il Comune di Ivrea e gli enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale Torino 5 per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2 – DI DARE ATTO che il Sindaco pro tempore, o suo delegato, procederà alla sottoscrizione della Convenzione in parola.

3 - DI DARE ATTO che non sussistono impegni finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione

4 – DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione approvata, e relativo allegato, al Comune di Ivrea (Segreteria Generale) in qualità di stazione appaltante.

Con separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri (art. 49 – comma 1 D.Lgs. 267/2000)

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario: CAPELLO Alessio Denis

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Responsabile del Servizio Tecnico: MARASCA Angelo

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'anno duemilatredici, in Ivrea, tra i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Torino 5, nelle date risultanti dall'apposizione di ciascuna firma digitale

PREMESSO

- che l'articolo 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- che le convenzioni possono anche prevedere la costituzione di uffici Comuni per mezzo di personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che la possibilità di assolvere in forma associata i compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale è espressamente prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 18 ottobre 2011 sono stati determinati i Comuni appartenenti agli ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale, in attuazione del decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 gennaio 2011 e che i Comuni firmatari della presente convenzione fanno tutti parte dell'Ambito Torino – 3 – Sud-Ovest;
- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011 è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale prevedendo, all'articolo 2, che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino, in assenza del Comune capoluogo all'interno dell'Ambito, ad un Comune individuato quale capofila, o alla Provincia, o ad un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la vigente normativa in materia di Enti locali;
- che, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, salvo individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti per un massimo di 15 membri;
- che, ai sensi del decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, gli Enti locali concedenti possono delegare la stazione appaltante al reperimento diretto, presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie per la preparazione del bando di gara;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative e tecniche inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la gestione dei rapporti con il gestore per la durata del contratto di servizio possa rappresentare una valida soluzione organizzativo-gestionale

consentendo di coordinare le attività per un migliore e più efficace esercizio dell'azione amministrativa degli Enti;

- che i Comuni sopra indicati (di seguito denominati "Comuni", "Enti convenzionati" o "Enti concedenti") intendono gestire in forma associata le attività finalizzate all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica ed alla gestione del contratto di servizio e ciò sulla base delle deliberazioni consiliari indicate in epigrafe, tutte esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato anche lo schema della presente convenzione (di seguito "Convenzione");

- che i Comuni si propongono di disciplinare i reciproci rapporti ed impegni secondo i termini e le condizioni previste dalla Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e per le finalità di cui all'art. 14 comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011;

PRESO ATTO

- che il Comune di Ivrea ha preso atto del ruolo di stazione appaltante ad esso conferito dall'Ambito Territoriale Torino 5 con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 18/04/2013;

Tutto ciò premesso e ritenuto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La Convenzione è stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell'Ambito Territoriale Torino 5, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione.
2. La Convenzione è altresì stipulata ai fini dello svolgimento coordinato ed associato della gestione dei rapporti con il gestore connessi all'attuazione del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226.

Articolo 2 (Compiti del Comune di Ivrea)

1. I Comuni convenzionati delegano al Comune di Ivrea, che accetta, l'esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo e l'autorizzazione ad operare in nome e per conto degli Enti stessi assumendo il ruolo di Stazione appaltante.
2. Per lo scopo di cui al precedente comma, la Stazione appaltante inoltra richiesta ai Gestori uscenti dei dati previsti dall'art. 4 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, con istanza di produzione degli stessi sia agli enti locali concedenti, sia al Comune di Ivrea.
3. La Stazione appaltante per la preparazione delle Linee guida programmatiche d'Ambito contenenti le condizioni minime di sviluppo di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226, sottopone al Gruppo di lavoro di cui al successivo art. 4 la proposta elaborata dai professionisti incaricati e la invia ai Comuni assegnando un termine per la presentazione di osservazioni.
4. La Stazione appaltante, sulla base degli elementi programmatici di sviluppo forniti da ciascun Comune, prepara il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento ed efficientamento energetico nell'ambito.

5. La Stazione appaltante assicura la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base dell'espletanda gara, di cui curerà l'indizione e lo svolgimento, e ogni correlato adempimento, sino alla stipulazione del contratto di servizio con il nuovo Gestore. A tal fine, la stazione appaltante assicura ai Comuni, anche mediante l'apporto di professionisti esterni, la necessaria assistenza tecnico-amministrativa.
6. La Stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il nuovo Gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sull'erogazione del servizio dal Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento, di cui al successivo art. 5.
7. La Stazione appaltante si impegna a svolgere il proprio ruolo con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 3 (Compiti dei Comuni)

1. Ciascun ente convenzionato indicherà, all'interno della propria struttura tecnica o amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Stazione appaltante per la Comunicazione delle esigenze specifiche del proprio Comune e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
2. *omissis*.....
3. Ciascun Comune, anche avvalendosi dei professionisti individuati dalla Stazione appaltante, fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio per consentire alla stessa, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, la predisposizione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione, potenziamento ed efficientamento energetico nell'ambito.
4. Ciascun Comune s'impegna altresì ad assistere la Stazione appaltante nella risposta ad eventuali richieste di chiarimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas riferite al singolo Comune.
5. Gli Enti locali concedenti si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.
6. In particolare, ciascun ente locale convenzionato si impegna a indicare un soggetto referente che sarà obbligatoriamente coinvolto dalla stazione appaltante nella fase istruttoria propedeutica alla definizione dello stato di consistenza, del VIR e delle linee di sviluppo.

Articolo 4 (Gruppo di lavoro)

1. Per l'esecuzione delle attività operative propedeutiche alle procedure di affidamento di cui all'art. 1, comma 1, della presente Convenzione, è istituito un Gruppo di lavoro composto da un'unità di staff, composta da tre funzionari del Comune di Ivrea (in qualità di stazione appaltante), cinque rappresentanti dei Comuni convenzionati, dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative in relazione al raggiungimento della predetta finalità. Alle sedute del Gruppo di lavoro possono essere invitati anche i referenti degli enti convenzionati di cui all'art. 3, comma 1, o altri soggetti quali i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione. I rappresentanti di cui sopra saranno individuati dalla cabina di regia di cui all'art. 4-bis.


2. La stessa Cabina di regia provvede all'individuazione dei referenti tecnici previa verifica delle rispettive disponibilità, e avuto riguardo della rappresentanza territoriale, delle specifiche gestioni contrattuali in essere e di eventuali specificità territoriali (a titolo esemplificativo l'assenza di metanizzazione).
3. Il Gruppo di lavoro è ospitato nei locali del Comune di Ivrea e si riunisce periodicamente per esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente.
 4. Il Gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni:
 - a. sovrintende alle procedure ai fini dell'elaborazione della documentazione di gara. A tal fine può richiedere alla Stazione appaltante la convocazione della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito o l'invio ai Comuni di atti per eventuali osservazioni;
 - b. collabora con la Stazione appaltante nella stesura del capitolato per l'affidamento a professionisti esterni del servizio di supporto nella stesura degli atti di gara;
 - c. funge da coordinamento al fine dell'utilizzo delle somme derivanti dal corrispettivo *una-tantum* per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come definito dal D.M. 12 novembre 2011 n. 226 e dalla conseguente deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas;
 - d. svolge ogni ulteriore attività preparatoria sia tecnica che amministrativa in vista dell'indizione della gara, nonché per l'organizzazione di quant'altro necessario per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dalla Convenzione.
 5. Il Gruppo di lavoro decide a maggioranza dei presenti; le decisioni sono valide con la presenza di almeno 6 membri, computando a tal fine anche le deleghe, purché risultino sempre rappresentate tutte le realtà gestionali. Il verbale delle sedute è inviato ai componenti del Gruppo di lavoro e a tutti i Comuni dell'ambito.
 6. La partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro è gratuita ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.
 7. In caso di impedimento temporaneo di uno dei rappresentanti del gruppo di lavoro, quest'ultimo potrà nominare un delegato individuandolo tra gli altri rappresentanti del medesimo gruppo di lavoro. La delega dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata alla Stazione appaltante oppure consegnata all'inizio della seduta.

Articolo 4-bis (Cabina di regia)

1. Al fine di assicurare una rappresentanza territoriale e di rispecchiare le situazioni peculiari di area è istituita una "cabina di regia", composta da un comitato ristretto di sindaci, individuati avendo cura di assicurare rappresentanza a tutte le fasce di Comuni (1000-3000 abitanti, 3000- 5000, sopra i 5000 abitanti) .
2. La Cabina di regia, tenuto conto dei criteri sopra esposti risulterà, quindi così composta:
 - Sindaci o loro delegati dei Comuni sopra i 5000 abitanti: **Ivrea, Caluso, Castellamonte, Montanaro, San Benigno, Strambino, Volpiano.**
 - Sindaco o suo delegato per i Comuni compresi nella fascia da 3000 a 5000 abitanti, individuato mediante sorteggio nel comune di **Montalto**
 - Sindaco o suo delegato per i Comuni compresi nella fascia da 1000 a 3000 abitanti, individuato mediante sorteggio nel comune di **Viverone**
 - Sindaco o suo delegato per i Comuni compresi nella fascia con meno di 1000 abitanti, individuato mediante sorteggio nel Comune di **Orio Canavese**
 - Presidente o suo delegato Comunità Collinare della Serra

- Presidente o suo delegato Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico
 - Presidente o suo delegato Comunità Collinare Intorno al Lago
 - Presidente o suo delegato Unione di Comuni Terre del Chiusella
3. La cabina di regia è presieduta dal Sindaco di Ivrea o da un suo delegato.
4. In caso si renda necessario ricorrere a votazione, si delibererà a maggioranza dei presenti.

Articolo 5 (Comitato di Monitoraggio)

 Il Comune di Ivrea, in qualità di controparte del contratto di servizio, è coadiuvato nella funzione di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio da un Comitato di Monitoraggio costituito da 15 rappresentanti di cui 3 per ciascun sotto-ambiti territoriali di cui all'allegata tabella.

2. La Stazione appaltante relaziona al Comitato di Monitoraggio sull'andamento delle attività contrattuali e acquisisce eventuali proposte ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato di Monitoraggio fornisce altresì indicazioni in ordine all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. 12 novembre 2011, n. 226.
3. La Stazione appaltante svolge le funzioni di segreteria del Comitato di Monitoraggio, determina l'ordine del giorno delle sedute, predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori; mette altresì a disposizione mezzi e locali.
4. Il Comitato di Monitoraggio si riunisce periodicamente, su convocazione della Stazione appaltante o su richiesta di uno dei suoi componenti. In questo caso la richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione delle esigenze che determinano una convocazione non programmata.
5. I sotto-ambiti si impegnano a nominare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione della gara, i propri rappresentanti nel Comitato di Monitoraggio o mediante Comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata al Comune di Ivrea o nel corso delle riunioni di sotto-ambito a tal fine convocate dalla Stazione appaltante.
6. In caso di impedimento temporaneo di uno dei rappresentanti dei sotto-ambiti, quest'ultimo potrà nominare un delegato individuandolo tra gli altri rappresentanti del medesimo sotto-ambito. La delega dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata alla Stazione appaltante oppure consegnata all'inizio della seduta.
7. Ciascuno dei sotto-ambiti, previa Comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata alla Stazione appaltante e previo accordo con gli altri Comuni del sotto-ambito, potrà sostituire in via definitiva i rappresentanti di propria designazione che compongono il Comitato.
8. Il Comitato di Monitoraggio decide a maggioranza dei presenti; le decisioni sono valide con la presenza di almeno sette rappresentanti.
9. Il Comitato di Monitoraggio, regolarmente costituito, rappresenta tutti i Comuni e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e alla Convenzione, obbligano tutti gli Enti locali concedenti ancorché non intervenuti o dissenzienti.
10. La partecipazione al Comitato di Monitoraggio è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.
11. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa il Comitato di Monitoraggio può adottare un regolamento di funzionamento.

12. Il comitato di monitoraggio sarà chiamato a gestire il corrispettivo previsto dall'art. 8 comma 2 del D.M. 12/1172011 n. 226, annualmente riconosciuto dal soggetto gestore a titolo di rimborso forfetario per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Articolo 6 (Conferenza dei Sindaci d'Ambito)

1. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito svolge funzioni sovraordinate di coordinamento, indirizzo e controllo.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma la Conferenza dei Sindaci opera, mediante delega, attraverso la cabina di regia di cui all'art. 4-bis.
3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Ivrea ed è composta dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati. La seduta è valida con la presenza di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza degli Enti locali convenzionati.
4. Tutte le decisioni della Conferenza sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.
5. Nell'ambito delle sue funzioni, la Conferenza dei Sindaci prende atto preventivamente della valorizzazione delle reti, approva le linee guida programmatiche d'ambito per gli interventi di estensione, manutenzione, potenziamento ed efficientamento energetico nell'ambito e prende atto del documento guida.
6. La Conferenza dei Sindaci, durante l'esecuzione del contratto di servizio, può essere convocata dalla Stazione appaltante, sentito il Comitato di monitoraggio.
7. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, la Conferenza dei Sindaci può adottare un regolamento di funzionamento.

Articolo 7 (Recesso)

1. Tenuto conto della finalità della Convenzione ed al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche all'indizione della gara non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, è esclusa la facoltà di recesso dei Comuni dalla Convenzione, fatte salve sopravvenute diverse disposizioni di rango superiore.

Articolo 8 (Rapporti Finanziari)

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dal Comune di Ivrea in qualità di Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, si dà atto che il corrispettivo *una-tantum* previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas è attribuito direttamente al Comune di Ivrea.
2. Con riferimento alle funzioni locali svolte dal Comune di Ivrea per specifica delega degli Enti locali concedenti ai sensi degli articoli 2 e 3, si stabilisce che il corrispettivo *una-tantum* previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas sia attribuito al Comune di Ivrea esclusivamente per l'acquisizione di servizi esterni.

3. A tal fine ogni Ente convenzionato si impegna ad inserire nel Bilancio Previsionale l'importo, indicato nella tabella allegata (TABELLA QC), relativo al corrispettivo *una-tantum* previsto dalla

Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas in capo a ciascun comune a copertura delle funzioni locali ed a versare detto importo al Comune di Ivrea a sua semplice richiesta. Resta inteso che tale importo, sarà restituito dal Comune di Ivrea a ciascun ente convenzionato a fronte dell'esito positivo dell'esperimento della procedura di gara e dell'effettivo incameramento di pari importo dal soggetto aggiudicatario della gara.

4. Qualora, a stipulazione con il nuovo Gestore del contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale, per le attività previste dal precedente comma 2 si verifichino risparmi e/o economie, le stesse saranno ripartite dal Comune di Ivrea fra gli Enti locali concedenti in misura proporzionale al numero di pdr (punto di riconsegna) di ciascun Comune individuati nei documenti di gara.
4. Gli oneri economici non ricompresi nell'ambito dei rimborsi di cui al comma 2, nonché quelli ulteriori, anche derivanti da eventuale contenzioso relativo alla gara, sono ripartiti in base ai criteri di cui al precedente comma 3.

Articolo 9 (Obbligo di riservatezza)

1. Le parti, anche a tutela di eventuali interessi industriali e commerciali coinvolti, si obbligano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritte, di cui siano venute a conoscenza in ragione della stessa e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per tutta la durata degli atti eventualmente stipulati in attuazione della stessa e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.
3. Le parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all'obbligo previsto dal presente articolo.

Articolo 10 (Durata - Modifica della Convenzione)

1. La presente Convenzione vincola le parti a far data dalla sua sottoscrizione e per tutta la durata del contratto di servizio.
2. Modifiche alla presente Convenzione, compresa l'individuazione della controparte del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 6, della presente Convenzione, potranno essere apportate con deliberazione consiliare di tutte le parti.

Articolo 11 (Controversie)

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione dalla Conferenza dei Sindaci d'Ambito.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per tra le parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, le parti potranno concordare i contenuti di una nuova clausola che sostituisca quella dichiarata invalida e non applicabile.
2. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di distribuzione del gas naturale.
3. La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni e sarà registrata in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, o delegato, di ciascuno dei Comuni di seguito indicati, la cui titolarità alla firma è stata previamente accertata, come risulta da apposito documento, custodito agli atti del Comune di Ivrea nella qualità di Stazione Appaltante.

I Comuni di:

1. Agliè
2. Albiano d'Ivrea
3. Alice Superiore
4. Andrate
5. Azeglio
6. Bairo
7. Baldissero Canavese
8. Banchette
9. Barone Canavese
10. Bollengo
11. Borgiallo
12. Borgofranco d'Ivrea
13. Borgomasino
14. Brozzo
15. Burolo
16. Caluso
17. Candia Canavese
18. Caravino
19. Carema
20. Cascinette d'Ivrea

21. Castellamonte
22. Castelnuovo Nigra
23. Chiaverano
24. Chiesanuova
25. Ciconio
26. Cintano
27. Colleretto Castelnuovo
28. Colleretto Giacosa
29. Cossano Canavese
30. Cuceglio
31. Fiorano Canavese
32. Foglizzo
33. Issiglio
34. Ivrea
35. Lessolo
36. Lorzanzè
37. Lugnacco
38. Lusigliè
39. Mercenasco
40. Meugliano
41. Montalenghe
42. Montalto Dora
43. Montanaro
44. Nomaglio
45. Orio Canavese
46. Ozegna
47. Palazzo Canavese
48. Parella
49. Pavone Canavese
50. Pecco
51. Perosa Canavese
52. Piverone
53. Quagliuzzo
54. Quassolo
55. Quincinetto
56. Romano Canavese

57. Rueglio
58. Salerano Canavese
59. Samone
60. San Benigno Canavese
61. San Giorgio Canavese
62. San Giusto Canavese
63. San Martino Canavese
64. Scarmagno
65. Settimo Rottaro
66. Settimo Vittone
67. Strambinello
68. Strambino
69. Tavagnasco
70. Torre Canavese
71. Trausella
72. Traversella
73. Vestignè
74. Vialfrè
75. Vico Canavese
76. Vidracco
77. Vistrorio
78. Volpiano
79. Roppolo (Bi)
80. Viverone (Bi)

Allegato 1**SOTTOAMBITI TERRITORIALI - TORINO 5**

SOTTOAMBITO 1
Banchette
Cascinette d'Ivrea
Colleretto Giocosa
Fiorano Canavese
Ivrea
Lessolo
Loranzè
Montalto Dora
Parella
Pavone Canavese
Perosa Canavese
Quagliuzzo
Saleranno Canavese
Samone
Strambinello

SOTTOAMBITO 2
Alice Superiore
Andrate
Baldissero Canavese
Borgiallo
Borgofranco d'Ivrea
Brosso
Carema
Castellamonte
Castelnuovo Nigra
Chiesanuova
Cintano
Colleretto Castelnuovo
Issiglio
Lugnacco
Meugliano
Nomaglio
Pecco
Quassolo
Quincinetto
Rueglio
San Martino Canavese
Settimo Vittone
Tavagnasco
Torre Canavese
Trausella
Traversella
Vico canavese

Vidracco
Vistrorio

SOTTOAMBITO 3
Albiano
Azeglio
Bollengo
Borgomasino
Burolo
Caravino
Chiaverano
Cossano Canavese
Palazzo Canavese
Piverone
Roppolo
Settimo Rottaro
Vestignè
Viverone

SOTTOAMBITO 4
Agliè
Bairo
Barone Canavese
Candia Canavese
Ciconio
Cuceglio
Lusigliè
Mercenasco
Montalenghe
Orio Canavese
Ozegna
Romano Canavese
San Giorgio Canavese
Scarmagno
Strambino
Vialfrè

SOTTOAMBITO 5
Caluso
Foglizzo
Montanaro
San Benigno Canavese
San Giusto Canavese
Volpiano

ISTAT	Comune	Provincia	QC
-------	--------	-----------	----

1001	Agliè	Torino	2.171
1004	Albiano d'Ivrea	Torino	2.265
1005	Alice Superiore	Torino	436
1010	Andrate	Torino	-
1014	Azeglio	Torino	1.561
1015	Bairo	Torino	667
1017	Baldissero Canavese	Torino	615
1020	Banchette	Torino	6.339
1023	Barone Canavese	Torino	849
1027	Bollengo	Torino	2.075
1029	Borgiallo	Torino	-
1030	Borgofranco d'Ivrea	Torino	4.410
1031	Borgomasino	Torino	879
1036	Brosso	Torino	335
1042	Burolo	Torino	1.963
1047	Caluso	Torino	10.213
1050	Candia Canavese	Torino	1.665
1056	Caravino	Torino	1.505
1057	Carema	Torino	1.084
1061	Cascinette d'Ivrea	Torino	2.272
1066	Castellamonte	Torino	9.237
1067	Castelnuovo Nigra	Torino	-
1077	Chiaverano	Torino	1.944
1079	Chiesanuova	Torino	-
1083	Ciconio	Torino	-
1084	Cintano	Torino	-
1091	Colleretto Castelnuovo	Torino	-
1092	Colleretto Giacosa	Torino	1.043
1095	Cossano Canavese	Torino	399
1096	Cuceglio	Torino	1.330
1105	Fiorano Canavese	Torino	1.248
1106	Fogizzo	Torino	2.965
1124	Issiglio	Torino	201
1125	Ivrea	Torino	46.554
1132	Lessolo	Torino	2.272
1137	Loranzè	Torino	1.393
1138	Lugnacco	Torino	331
1141	Lusigliè	Torino	-
1150	Mercenasco	Torino	1.602
1151	Meugliano	Torino	-
1159	Montalenghe	Torino	1.203
1160	Montalto Dora	Torino	5.166
1161	Montanaro	Torino	8.123
1167	Nomaglio	Torino	-
1172	Orio Canavese	Torino	991
1176	Ozegna	Torino	1.561
1177	Palazzo Canavese	Torino	1.155
1179	Parella	Torino	745
1181	Pavone Canavese	Torino	6.030
1182	Pecco	Torino	190
1185	Perosa Canavese	Torino	708
1196	Piverone	Torino	1.836
1208	Quagliuzzo	Torino	466
1209	Quassolo	Torino	521
1210	Quincinetto	Torino	1.360
1223	Romano Canavese (Nota 1)	Torino	3.639
1230	Rueglio	Torino	-

1233	Salerano Canavese	Torino	879
1235	Samone	Torino	2.324
1236	San Benigno Canavese	Torino	8.015
1244	San Giorgio Canavese	Torino	3.024
1246	San Giusto Canavese	Torino	4.216
1247	San Martino Canavese	Torino	894
1261	Scarmagno	Torino	525
1264	Settimo Rottaro	Torino	689
1266	Settimo Vittone	Torino	1.289
1268	Strambinello	Torino	365
1269	Strambino	Torino	8.004
1271	Tavagnasco	Torino	1.125
1274	Torre Canavese	Torino	819
1277	Trausella	Torino	-
1278	Traversella	Torino	-
1295	Vestignè	Torino	1.095
1296	Vialfrè	Torino	354
1297	Vico Canavese	Torino	-
1298	Vidracco	Torino	313
1312	Vistrorio	Torino	469
1314	Volpiano	Torino	21.204
96054	Roppolo	Biella	816
96080	Viverone	Biella	2.328

80

204.264

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

IL SINDACO
F.to MARASCA Angelo

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Dott. Luigi CUNTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).


In data odierna è stata contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari.

Il 30 NOV. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

il 30 NOV. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi CUNTI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134, c.4 D.Lgs. 267/2000)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE